



# COMUNE DI LUSEVERA

*Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976*

PROVINCIA DI UDINE  
MUNICIPIO IN VEDRONZA



**ORIGINALE**

N. 16 del Reg. Delib.

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:** Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonome di cui all'art. 46 comma 2 della legge 133/2008.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18,15 nella sala comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

**MARCHIOL GUIDO** - Sindaco  
**MOLARO DARIO ROMANO** - Assessore  
**MARCHIOL PAOLO** - Assessore  
**TOSCANI LISA** - Assessore  
**MIZZA DONATELLO** - Assessore

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste alla seduta il dott. VAZZAZ ALFREDO Segretario Comunale.

Il cav. MARCHIOL GUIDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

**Oggetto:** Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonome - art. 46 comma 2 della legge 133/2008

## LA GIUNTA COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, che prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materia;

- l'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) a mente del quale "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 con la quale la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue:

- *incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (es.: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi);*
- *incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incarico fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);*
- *consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);*

DATO ATTO che la magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 – 2238 del c.c. e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque alla prestazione sostanziale sottostante;

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni che richiedono l'elevata professionalità e specializzazione e che l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 3, comma 76 della legge n. 244/2007, nell'ambito di prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificate, prevede il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" anche per il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa. A tale riguardo la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con parere espresso in data 21.01.2008 ha osservato che il requisito della particolare professionalità deve fare ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione ha altresì precisato che, nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 15 luglio 2004, n. 4 della Funzione Pubblica:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

ATTESO che la Corte dei conti con parere delle Sezioni riunite n. 7 del 7 febbraio 2011 specifica che, dalla composizione della spesa per studi e consulenze, debbano escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010;

DATO ATTO, altresì, che non rientrano nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi; CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 6 comma 7 della legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa corrente annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi • con particolare riguardo che, agli artt. 51 e 52, disciplina: limiti, criteri e modalità, esclusioni, per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e per tutte le tipologie di prestazioni a soggetti estranei all'Amministrazione

TENUTO CONTO, inoltre, che le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa

pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

DATO ATTO che quest'Amministrazione ha ravvisato la necessità di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi qualificati nei termini sotto esposti;

DATO ATTO che:

-con l'applicazione del D.Lgs. 118/2011 sono notevolmente aumentate le incombenze a carico degli uffici finanziari degli Enti Locali;

-che il servizio finanziario versa in una situazione di carenza di personale tale da non poter garantire il rispetto delle scadenze normative, con particolare riguardo all'approvazione del bilancio di previsione e il conto consuntivo, anche in ragione del fatto che per tutto l'anno 2018 un dipendente dello stesso ufficio (qualifica professionale "B") ha operato in comando presso l'U.T.I. Torre;

-che tale servizio ha la necessità di essere supportato anche mediante incarichi esterni;

VERIFICATA l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione di questo Ente, delle figure professionali idonee allo svolgimento degli incarichi di che trattasi;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario approvare il programma degli incarichi anno 2019; RICHIAMATI:

il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;

il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il programma delle collaborazioni autonome che il Comune di Lusevera potrà stipulare per l'anno 2019, come segue:

Settore interessato	<b>Servizio economico-finanziario</b>
Professionalità richieste	Specifiche competenze professionali e comprovata esperienza in materia di fiscalità locale
Tipo di incarico	Collaborazione autonoma
Motivazioni generali	Affidamento incarico a supporto del servizio finanziario nella gestione dei documenti contabili
Rilevazione della inesistenza di professionalità interne	L'incarico implica conoscenze specifiche non riscontrabili nell'apparato tecnico e nell'ambito delle figure professionali oggi in servizio presso il servizio economico-finanziario
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	L'affidamento dell'incarico avverrà in conformità alle disposizioni del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.

2. di dare atto che dalla programmazione sono esclusi

–*gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;*

- *gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 163/06;*

- *le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08);*

3. di dare infine atto che, qualora in corso d'anno fosse necessario conferire incarichi di cui alla citata normativa, si provvederà ad apportare le conseguenti variazioni al programma annuale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa  
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
dott. Alfredo Vazzaz

Si esprime parere favorevole in ordine regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria  
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Lendaro Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
cav. Guido Marchiol

IL SEGRETARIO  
dott. Alfredo Vazzaz

---

---

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI  
L'IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data 26.03.2019

Viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi

**dal 26/03/2019 al 10/04/2019**

addì, 26.03.2019

L'IMPIEGATO INCARICATO6

C. Clemente

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il **21.03.2019**

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche